



Comune di Casamicciola Terme



Comune di Lacco Ameno



Comune di Forio

Accordo di collaborazione inter-istituzionale in materia di gestione delle pratiche di condono edilizio propedeutiche alla ricostruzione o riparazione degli immobili privati danneggiati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 nei territori dei comuni di Casamicciola terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia

tra

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017, nonché delegato per l'emergenza idrogeologica verificatasi sull'Isola il 26 novembre 2022 (di seguito "Commissario")

e

la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e il Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli

nonché

i Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno, in persona dei rispettivi Sindaci, legali rapp.ti p.t.

Visti:

- il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e, in particolare, il Capo III, recante Interventi nei territori dei comuni di Casamicciola terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017;
- il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
- il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 recante Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;
- il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, il cui articolo 13 ha disposto, nel comma 4-bis, che fino al termine della durata della gestione commissariale, il Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 esercita le funzioni previste dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, anche con i poteri di ordinanza previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dall'articolo 11, comma 2, primo e secondo periodo, del



decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”, nonché nel comma 4-ter che “Agli interventi della ricostruzione post-sisma nell'isola di Ischia possono essere applicate, con ordinanza commissariale, le disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ogni altra misura di semplificazione finalizzata ad accelerare la ricostruzione privata, pubblica e degli edifici di culto;

- l'articolo 25 (Definizione delle procedure di condono) del decreto-legge n. 109 del 2018, in base al quale, al fine di dare attuazione al processo di ricostruzione, i Comuni “definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto” dovendo fare “esclusiva applicazione [del]le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47”, nonché dell'articolo 32, commi 17 e 27, lettera a), del medesimo decreto-legge n. 269 del 2003;
- il decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9;
- l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito denominato “codice”, che obbliga lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e a sostenere la conservazione del patrimonio culturale (beni culturali e beni paesaggistici) e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione;
- l'articolo 6, comma 1, terzo periodo, del codice, secondo il quale in riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati;
- l'articolo 3-ter (Principio dell'azione ambientale) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che stabilisce che la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale;
- la Convenzione europea del paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata dall'Italia con legge 9 gennaio 2006, n. 14;
- il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, come modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance;
- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Accordi fra pubbliche amministrazioni), in base al quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;



Comune di Casamicciola Terme



Comune di Lacco Ameno



Comune di Forio

- il comma 2-bis del citato articolo 15 della legge n. 241 del 1990, in base al quale gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata avanzata;

Visti altresì:

- il protocollo d'intesa per il coordinamento delle funzioni in materia di sanatoria degli interventi edilizi abusivi in aree soggette a vincolo paesistico-ambientale nella provincia di Napoli, sottoscritto a Napoli il 25 luglio 2001 tra la Regione Campania e la Soprintendenza ai beni architettonici ed al paesaggio di Napoli, approvato con decreto del Presidente della Regione Campania n. 2707 del 31 dicembre 2001, in base al quale la sanabilità degli interventi abusivi realizzati nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale è subordinata, laddove risultino ammissibili, all'esecuzione di opere di riqualificazione ritenute idonee a consentire e/o a migliorare l'inserimento – in ambito paesaggistico/ambientale ed in ambito architettonico/urbanistico – dei manufatti abusivi nei contesti tutelati, ferma restando l'applicabilità della sanzione pecuniaria di legge;
- i successivi atti di intesa integrativi e attuativi, definiti con alcuni Comuni della Campania, tra i quali Ischia, Procida ed Ercolano, per il coordinamento delle attività di rispettiva competenza, anche mediante la successiva formulazione di prescrizioni di dettaglio vincolanti le singole amministrazioni comunali, al fine di assicurare la compatibilità degli interventi edilizi abusivi con il contesto ambientale circostante, l'adeguamento degli stessi interventi alle esigenze di tutela del vincolo, nonché una rapida definizione dei procedimenti di sanatoria;

Vista l'ordinanza commissariale n. 17 del 31 maggio 2022 recante “Misure per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi per la ricostruzione privata degli immobili danneggiati dal sisma del 2017 nei Comuni dell'isola di Ischia”;

Visti, in particolare, gli articoli 5, 6 e 8, concernenti, rispettivamente, la Procedura per la concessione del contributo, la Conferenza speciale dei servizi e le Misure per la definizione delle domande di condono edilizio;

Considerato che:

- il decreto legge n. 109 del 2018 in più disposizioni prende in espressa e specifica considerazione la finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio e degli immobili che presentano un interesse culturale, sia in tema di ricostruzione pubblica che in tema di ricostruzione privata, e, in particolare:
- nell'articolo 17, comma 3, demanda al Commissario straordinario il compito di assicurare una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma, finalizzata, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione e trasformazione urbana, alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela paesaggistica;
- nell'articolo 20 (Ricostruzione privata), comma 2, prevede la concessione di contributi fino al 100 per cento delle spese occorrenti per la ricostruzione del patrimonio danneggiato e il ripristino e la riparazione dei danni effettivamente verificatisi d) agli edifici privati di interesse storico-artistico;
- nell'articolo 22 (Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti) prevede, nel comma 1, che i contributi per la riparazione o la ricostruzione degli



Comune di Casamicciola Terme



Comune di Lacco Ameno



Comune di Forio

immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, a: . . . c) riparare o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale del bene stesso;

- nell'articolo 24-bis (Piano di ricostruzione), inserito dall'art. 9-septiesdecies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, prevede che il piano di ricostruzione per i beni paesaggistici di cui all'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, se conforme alle previsioni e alle prescrizioni degli articoli 135 e 143 del medesimo codice e approvato previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi dell'articolo 143, comma 2, dello stesso codice, ha anche valore di piano paesaggistico per i territori interessati. In tale caso gli interventi conformi al piano di ricostruzione sono comunque sottoposti al parere obbligatorio e vincolante del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
- nell'articolo 26 (Ricostruzione pubblica), prevede, nel comma 1, il finanziamento per la demolizione e ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, e delle infrastrutture, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture; nonché, nel comma 2, lettera c), la predisposizione e l'approvazione di un piano dei beni culturali, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;

Considerato altresì

- Che l'intera disciplina vigente, di carattere generale ("Codice dei beni culturali e del paesaggio") e di natura speciale (Piano Territoriale Paesistico dell'isola di Ischia) sulla ricostruzione post-sisma, converge nel riconoscere un rilievo centrale alla cura del patrimonio culturale nel complessivo processo di ricostruzione delle aree colpite dal sisma;
- Che il complesso processo della ricostruzione pubblica e privata vede un coinvolgimento continuo e intenso della Soprintendenza territorialmente competente, in ragione dell'importanza paesaggistica dei luoghi interessati dal sisma, caratterizzati dalla presenza di numerosi immobili sottoposti a tutela ai sensi della parte II – III del d.lgs n. 42 del 2004, dal carattere dell'architettura storica diffusa avente valore storico-architettonico, antropologico e ambientale-paesistico, tra l'altro e in particolare per le aree occupate dagli insediamenti baraccali, per le abitazioni, i cellai, le cisterne, i ricoveri, i massi scavati, le chiese e gli eremi costituenti il patrimonio architettonico rupestre dell'isola d'Ischia, che contraddistingue i centri e i piccoli borghi colpiti dal sisma, nonché dall'importanza degli elementi costitutivi che connotano la qualità paesaggistica di queste aree;
- Che il ruolo della predetta Soprintendenza, chiamata a esprimere numerosi pareri, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati condizionanti l'approvazione dei



Comune di Casamicciola Terme



Comune di Lacco Ameno



Comune di Forio

progetti, la concessione del contributo e la realizzazione degli interventi, assume una rilevanza centrale ai fini della efficiente ed efficace attuazione dei programmi di ricostruzione;

- Che il predetto articolo 25 del decreto legge n. 109 del 2018 stabilisce, nel comma 2, che i comuni di cui all'articolo 17, comma 1, provvedono, anche mediante l'indizione di apposite conferenze di servizi, ad assicurare la conclusione dei procedimenti volti all'esame delle predette istanze di condono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, le autorità competenti provvedono al rilascio del parere di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", nonché, nel comma 3, che "Successivamente all'accoglimento delle istanze di cui al periodo precedente, nel limite delle risorse stanziare, il contributo spetta anche per le parti relative ad aumenti di volume già condonati;
- Che l'ordinanza commissariale n. 17 del 31 maggio 2022 ha predisposto, nei richiamati articoli 5, 6 e 8, una dettagliata articolazione procedimentale per la gestione unitaria dei diversi procedimenti e provvedimenti propedeutici all'approvazione dei progetti di riparazione o ricostruzione e alla conseguente concessione del contributo previsto dalla legge, sulla premessa, enunciata nell'articolo 1, che la ricostruzione è basata sul principio di leale collaborazione tra tutti i soggetti istituzionali per legge competenti, sull'interesse pubblico afferente alla definizione di tutti i procedimenti occorrenti per la concessione del contributo pubblico di ricostruzione nonché su forme di partecipazione dei cittadini, dei professionisti incaricati, delle imprese, delle parti sociali;
- Che, in particolare, in presenza di domande di condono relative agli immobili danneggiati dal sisma del 2017, l'articolo 6 della predetta ordinanza n. 17 del 2022 prevede che la ivi disciplinata Conferenza speciale di servizi si articola in una doppia fase, preliminare e decisoria, le cui modalità attuative sono state altresì dettagliate con apposito regolamento adottato dal Commissario straordinario in data 12 ottobre 2022.

Rilevato

- Che i territori dei comuni di Casamicciola terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 presentano numerose domande di condono edilizio, presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora definite;
- Che, come emerge dall'istruttoria svolta e dai dati statistici disponibili, a quasi cinque anni dal sisma del 21 agosto 2017, risulta eseguito un numero assai esiguo di interventi di ripristino, consolidamento e ricostruzione degli edifici privati e ciò anche a causa della rilevante sussistenza, tra gli immobili danneggiati dal sisma, di difformità e abusi edilizi soggetti a condono e dei tempi ordinari per la valutazione dei relativi procedimenti di sanatoria;
- Che l'intero territorio suddetto risulta coperto da vincolo paesaggistico di tipo provvedimentale (decreto ministeriale 9 settembre 1952 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone site nell'ambito dei comuni di Ischia - e decreto ministeriale 19 giugno 1958) e da numerosi vincoli ex lege n. 431 del 1985, di conversione del decreto-



Comune di Casamicciola Terme



Comune di Lacco Ameno



Comune di Forio

legge n. 312 del 1985 (attuale articolo n. 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio), nonché dal piano territoriale paesistico dell'isola d'Ischia (approvato con decreto ministeriale 8 febbraio 1999 pubblicato nella G.U, serie generale, n. 94 del 23 aprile 1999);

- Che tuttavia il Legislatore, con il testé richiamato articolo 25 del decreto-legge n. 109 del 2018, per agevolare il complesso processo di ricostruzione e tenuto conto dei gravi danni materiali, economici e sociali subiti da quei territori, ha stabilito che per la definizione delle istanze di condono “trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47”;
- Che, in forza della norma speciale sopravvenuta contenuta nel richiamato art. 25 del decreto legge n. 109 del 2018, “ai fini del rilascio del titolo di condono, deve essere compiuta una valutazione in concreto della compatibilità paesaggistica delle opere, indipendentemente dal tempo della loro realizzazione” (parere dell'Ufficio legislativo del Ministero della cultura n. prot. 14024/P del 26 maggio 2022);
- Che la valutazione delle procedure di condono deve essere compiuta tenendo conto anche delle recenti determinazioni giurisprudenziali amministrative adottate in materia di tutela paesaggistica;
- Che, pertanto, in linea con la volontà espressa dal Legislatore, la gestione delle procedure di condono, inserendosi in un complesso processo di ricostruzione delle aree colpite dal sisma, deve ispirarsi a principi di tutela dinamica e rispondere a criteri orientati propositivamente verso la finalità di una riqualificazione complessiva dei paesaggi colpiti dal terremoto, nei quali favorire la realizzazione di interventi di ricomposizione architettonica e di ridisegno dei valori paesaggistici pregiudicati;

Dato atto

- Che le Parti condividono gli obiettivi strategici di preminente interesse generale di assicurare una forte accelerazione del complessivo processo di ricostruzione, pubblica e privata, improntato alle seguenti finalità prioritarie e da attuarsi e da perseguirsi in un quadro procedimentale e amministrativo di semplificazione ed efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa: sicurezza degli edifici e del territorio, qualità architettonica, attenzione alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico vincolato e alla riqualificazione urbanistico-ambientale del paesaggio compromesso; miglioramento sismico finalizzato ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture; sostenibilità ambientale attraverso l'utilizzo di materiali di costruzione compatibili ed eco-sostenibili con l'ambiente, efficientamento energetico; salvaguardia degli elementi costitutivi che connotano la qualità paesaggistica di queste aree;
- Che i comuni ricompresi nell'ambito di applicazione del Piano Territoriale Paesistico dell'isola d'Ischia si impegnano a provvedere, per le aree anche vaste in cui sia stato rilevato e riconosciuto l'addensamento degli interventi edilizi abusivamente eseguiti, ed ai sensi dell'art. 13 comma 6 e 19 dello stesso P.T.P., alla elaborazione di appositi piani e strumenti particolareggiati (piano baraccale – per il Comune di Casamicciola e Forio, aggiornamento di quello di Lacco Ameno, nuovi regolamenti edilizi, PUC), strumenti programmatori e/o alla elaborazione di intese ed accordi istituzionali nel rispetto dei principi generali contenuti nel seguente Accordo;

Ritenuta, conseguentemente:



- la necessità di assicurare un quadro istituzionale idoneo a consentire il migliore coordinamento delle attività di rispettiva competenza della Struttura commissariale, dei Comuni e della Soprintendenza del territorio, al duplice fine di conseguire ogni utile e opportuna sinergia organizzativa e gestionale, con un più rapido e immediato scambio delle informazioni e la condivisione dei percorsi istruttori sui progetti in modo da orientarne la redazione, sin dalle prime fasi elaborative, nella direzione di soluzioni coerenti con gli obiettivi di qualità della ricostruzione e di speditezza e snellimento procedurale, al fine di semplificare e accelerare i procedimenti istruttori e consentire una più rapida ed efficace preparazione e svolgimento delle conferenze di servizi chiamate all'approvazione dei progetti;
- l'opportunità, al fine di accelerare e semplificare la trattazione delle pratiche di condono, di definire un apposito accordo di collaborazione con gli Uffici periferici del Ministero della Cultura, in particolare con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e il Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, nonché con la Regione Campania e con i Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune concernenti la gestione e la definizione delle domande di condono, al precipuo fine di pervenire alla condivisione di specifiche linee guida aventi ad oggetto l'articolazione della procedura nei diversi passaggi previsti dalla legge (esame della pratica, proposta comunale, acquisizione del parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 47 del 1985, decisione conclusiva), in linea con le previsioni dell'ordinanza commissariale n. 17 del 31 maggio 2022;
- la eventuale suddivisione dei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dalle pratiche di condono in diverse aree omogenee, anche sulla base delle cartografie e degli studi ad oggi elaborati dalla Struttura commissariale, dalla Regione Campania e dal Ministero della Cultura, in preparazione del Piano di ricostruzione, con valenza di piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 24-bis del decreto legge n. 109 del 2018, in corso di definizione;
- l'opportunità di individuare criteri generali che orientino l'esame delle domande di condono, anche eventualmente indicando le diverse tipologie di abusi, secondo criteri qualitativi e dimensionali, secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa per il coordinamento delle funzioni in materia di sanatoria degli interventi edilizi abusivi in aree soggette a vincolo paesistico-ambientale nella provincia di Napoli, sottoscritto a Napoli il 25 luglio 2001 tra la Regione Campania e la Soprintendenza ai beni architettonici ed al paesaggio di Napoli, approvato con decreto del Presidente della Regione Campania n. 2707 del 31 dicembre 2001, ritenute – anche con riferimento alle aree omogenee di cui al punto b) - in linea di massima condonabili, in quanto tali da non arrecare seri ed effettivi pregiudizi ai valori naturalistici e paesaggistici protetti, e quelle che possono invece ritenersi non condonabili in quanto irrimediabilmente pregiudizievoli per i suddetti valori protetti, per i siti accessibili al pubblico ad elevato grado di panoramicità, per la compromissione della godibilità delle libere visuali e dei caratteri morfologici e plano-altimetrici delle aree poste al contorno dello stesso intervento abusivo;
- la necessità che, nell'ambito di tale accordo di collaborazione, siano definiti criteri di esame delle pratiche di condono coerenti con l'impostazione, con i criteri sistematici e con le



Comune di Casamicciola Terme



Comune di Lacco Ameno



Comune di Forio

prime proiezioni cartografiche del redigendo Piano di ricostruzione, di cui all'art. 24-bis del decreto legge n. 109 del 2018, consentendo, in particolare e tra l'altro, un esame unitario ed omogeneo delle pratiche di condono riferite a una medesima unità minima di intervento (UMI) e una valutazione delle domande in un'ottica prospettica orientata a guidare e favorire progetti di riqualificazione paesaggistica attraverso, ove possibile, prescrizioni migliorative e di recupero, avendo come riferimento le indicazioni del predetto Piano di ricostruzione che, una volta approvato secondo le modalità di legge, assumerà anche valenza paesaggistica;

- la possibilità che, in quest'ottica, siano introdotte forme di collaborazione diretta tra gli Uffici, anche mediante un apposito rafforzamento delle risorse umane disponibili, mediante incarichi di collaborazione disposti dal Commissario straordinario;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto le Parti, come sopra indicate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

Articolo 2 (Criteri generali)

1. La trattazione delle pratiche di condono edilizio propedeutiche all'esame e alla definizione delle domande di contributo per la riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati è orientata dai seguenti criteri generali:
 - a) ottimizzazione della leale collaborazione tra tutte le amministrazioni a vario titolo coinvolte;
 - b) massima circolazione e pronta trasmissione dei documenti e delle informazioni concernenti l'esame e la trattazione delle pratiche di condono; in particolare, i Comuni mettono a disposizione della Struttura commissariale e della Soprintendenza tutta la documentazione disponibile, provvedendo a evidenziare eventuali carenze documentali da integrare;
 - c) integrazione dell'istruttoria e della trattazione delle pratiche di condono nell'esame e nell'istruttoria dei progetti degli interventi di riparazione e di ricostruzione finalizzati alla concessione del contributo;
 - d) finalizzazione dell'esame della domanda di condono degli interventi abusivi, laddove essi risultino ammissibili, al recupero di valori paesaggistici compromessi o degradati con conseguente possibilità di dettare prescrizioni migliorative condizionanti l'approvazione di un progetto complessivo di riqualificazione urbanistica e paesaggistico-ambientale ai fini della concessione del contributo; a tal fine il parere reso dalla Soprintendenza contiene esplicita prescrizione degli interventi ritenuti necessari per il miglior inserimento delle opere abusive nell'ambiente circostante, al fine della riqualificazione architettonica degli immobili, valutata con riguardo ai caratteri della zona territoriale protetta in cui ricade;
 - e) unitarietà del procedimento: secondo quanto previsto nell'ordinanza commissariale n. 17 del 31 maggio 2022, la definizione della domanda di condono avviene all'interno dell'apposita conferenza di servizi, in caso di esito favorevole dell'istanza si procederà

contestualmente all'esame del progetto degli interventi di riparazione e di ricostruzione, alla successiva approvazione e alla concessione del contributo, anche nel rispetto delle linee guida per la ricostruzione approvate dalla Conferenza Speciale dei Servizi in data 19 giugno 2023. Si precisa che il progetto di riqualificazione paesaggistica sarà valutabile solo qualora il corredo documentale allegato all'istanza di condono sia tassativamente completo così come già previsto ed indicato nell'Allegato 1 del sopra citato Protocollo d'Intesa. Resta ferma la possibilità di richiedere le necessarie integrazioni documentali nel caso in cui la pratica di condono dovesse risultare carente;

- f) cooperazione con le parti private; soccorso istruttorio e diniego propositivo: in caso di carenze documentali, di incompletezza, di inidoneità degli elaborati progettuali, di necessità di apportare modifiche e integrazioni alle proposte progettuali, le Amministrazioni, ciascuna per quanto di sua competenza, provvedono, anche ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, a invitare la parte a provvedere alle necessarie integrazioni e modifiche, entro un termine breve a tal fine stabilito.

Articolo 3 (Finalità)

1. Il presente Accordo, secondo quanto enunciato nelle premesse, persegue le seguenti finalità, condivise dalle Parti:
 - accelerazione e speditezza del complessivo processo di ricostruzione, mediante definizione di modalità e criteri condivisi nella trattazione delle pratiche di condono edilizio propedeutiche all'approvazione dei progetti di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati;
 - sicurezza degli edifici e del territorio;
 - qualità architettonico-strutturale e della tutela del patrimonio storico-artistico e del paesaggio;
 - miglioramento sismico finalizzato ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture;
 - sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico mediante l'utilizzo di materiali sostenibili ed eco-compatibili con l'ambiente territoriale ischitano;
 - semplificazione ed efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite mediante la definizione di forme di efficace coordinamento delle attività di rispettiva competenza della Struttura commissariale, dei Comuni e della Soprintendenza del territorio, con l'obiettivo di:
 - conseguire ogni utile e opportuna sinergia organizzativa e gestionale;
 - garantire il più rapido e immediato scambio delle informazioni;
 - definire e attuare meccanismi di condivisione dei percorsi istruttori sui progetti in modo da orientarne la redazione, sin dalle prime fasi elaborative, nella direzione di soluzioni coerenti con gli obiettivi di qualità della ricostruzione;
 - definire modalità idonee ad assicurare la massima diffusione, presso tutti gli uffici coinvolti, delle buone pratiche progettuali e amministrative in modo da guidarne e orientarne le istruttorie e le valutazioni di competenza in modo per quanto possibile convergente e omogeneo;



Comune di Casamicciola Terme



Comune di Lacco Ameno



Comune di Forio

- assicurare speditezza e semplicità procedurale alla gestione degli affari amministrativi e al disbrigo delle pratiche.

Articolo 4 (Oggetto)

1. Il presente Accordo ha ad oggetto la definizione delle modalità dello svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune concernenti la gestione e la definizione delle domande di condono, con particolare riferimento:
 - a) all'articolazione della procedura nei diversi passaggi previsti dalla legge (esame della pratica, proposta comunale, acquisizione del parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 47 del 1982, decisione conclusiva), in linea con le previsioni dell'ordinanza commissariale n. 17 del 31 maggio 2022;
 - b) alla eventuale suddivisione, anche con un successivo protocollo d'intesa, dei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dalle pratiche di condono in diverse aree omogenee, al fine di favorire l'esame unitario delle pratiche di condono, anche con riferimento ad unità minima di intervento (UMI), tenuto conto ove possibile (intendendosi per interventi di lieve entità) della zonizzazione definita dal P.T.P. vigente, delle cartografie e degli studi geologici e sismici ad oggi elaborati dalla Struttura commissariale e dalla Regione Campania in preparazione del piano di ricostruzione, con valenza di piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 24-bis del decreto-legge n. 109 del 2018, in corso di definizione;
 - c) all'individuazione di criteri generali che orientino l'esame delle domande di condono, anche secondo criteri qualitativi e dimensionali, così come previsti e indicati nel protocollo d'intesa per il coordinamento delle funzioni in materia di sanatoria degli interventi edilizi abusivi in aree soggette a vincolo paesistico-ambientale nella provincia di Napoli, sottoscritto a Napoli il 25 luglio 2001 tra la Regione Campania e la Soprintendenza ai beni architettonici ed al paesaggio di Napoli, approvato con decreto del Presidente della Regione Campania n. 2707 del 31 dicembre 2001;
 - d) all'individuazione di un ordine di priorità sugli interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione territoriale e la rinascita dei tre comuni dell'isola d'Ischia colpiti dal sisma del 2017.
2. L'articolazione della procedura è definita dall'ordinanza commissariale n. 17 del 31 maggio 2022, recante "Misure per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi per la ricostruzione privata degli immobili danneggiati dal sisma del 2017 nei Comuni dell'isola di Ischia", nonché meglio specificate nel seguente articolo 5. La eventuale suddivisione dei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dalle pratiche di condono in diverse aree omogenee al fine di favorire l'esame unitario delle stesse, anche con riferimento ad unità minima di intervento (UMI), sulla base delle cartografie e degli studi geologici e sismici ad oggi elaborati dalla Struttura commissariale e dalla Regione Campania in preparazione del piano di ricostruzione, con valenza di piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 24-bis del decreto legge n. 109 del 2018.

Articolo 5 (Procedura)



1. Ad esclusione delle fattispecie di più semplice, pronta e spedita definizione, per le quali la formazione del parere dell'autorità competente alla gestione del vincolo paesaggistico, ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 47 del 1985, può agevolmente essere definita mediante l'ordinaria procedura di acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza da parte del Comune territorialmente competente, la definizione delle pratiche di condono avviene all'interno della conferenza di servizi speciale preliminare, secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'ordinanza commissariale n. 17 del 31 maggio 2022 recante "Misure per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi per la ricostruzione privata degli immobili danneggiati dal sisma del 2017 nei Comuni dell'isola di Ischia".
2. Al fine della valutazione paesaggistica, allo scopo di assicurare la celerità dei procedimenti, preliminarmente allo svolgimento della conferenza dei servizi, il Comune, per il tramite della struttura Commissariale, dovrà trasmettere per ciascuna istanza alla Soprintendenza competente, la documentazione di cui all'art. 146 comma 7 del d.lgs. n. 42 del 2004, corredata dalla proposta di provvedimento e dal parere della competente Commissione locale del paesaggio;
3. La conferenza di servizi speciale decisoria costituisce di regola la sede per la trattazione e la decisione congiunta dei procedimenti per il rilascio o il diniego del permesso di costruire o di controllo della SCIA edilizia, previa la definizione della domanda di condono secondo la tempistica normativamente prevista, nonché per la concessione del contributo per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione, anche previa demolizione, dell'immobile danneggiato dal sisma, nonché per l'acquisizione di tutti i pareri e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla legislazione vigente. L'esame della domanda di condono avviene unitariamente all'esame del progetto preliminare di riparazione o ricostruzione sul quale potranno essere dettate apposite prescrizioni di misure e interventi migliorativi ritenuti idonei a superare eventuali criticità, a preservare o a ricostituire i valori paesaggistici eventualmente lesi dall'abuso.
4. Ai fini di cui al comma 2, le domande di condono che non abbiano già trovato definizione ai sensi del comma 1, prima parte, sono iscritte in apposite sedute istruttorie della conferenza di servizi preliminare, secondo quanto previsto nell'ordinanza commissariale di cui al comma 1, nelle quali le Amministrazioni competenti (il Comune, la Soprintendenza e la Struttura commissariale) esaminano il progetto preliminare semplificato, di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 6 dell'ordinanza n. 17 del 2022, possono richiedere eventuali ulteriori integrazioni documentali anche in riferimento al progetto di recupero/ricostruzione e possono dettare specifiche prescrizioni per la presentazione del progetto definitivo di ripristino, consolidamento o ricostruzione dell'edificio, nei modi e nei termini di cui al citato articolo 6 dell'ordinanza n. 17 del 2022. Nel caso in cui la parte richiedente abbia ritenuto di presentare direttamente un progetto definitivo, ove la pratica, attraverso l'esame congiunto, risulti completa per essere decisa, le Amministrazioni competenti si esprimono ciascuna per quanto di propria competenza, contestualmente alla valutazione del progetto presentato, eventualmente dettando prescrizioni puntuali. In entrambi i casi la decisione sarà adottata nella successiva sessione della conferenza di servizi decisoria, sulla base di un progetto definitivo, o di una versione opportunamente integrata del progetto definitivo, redatto dalla parte tenendo conto delle indicazioni e con il recepimento delle eventuali prescrizioni migliorative dettate in sede di conferenza di servizi preliminare.
5. All'esito della conferenza di servizi e sulla base della determinazione conclusiva adottata dal Commissario, il Comune territorialmente competente provvede senza indugio al rilascio o al diniego dei titoli edilizi eventualmente necessarie, in caso di presenza di domande di condono, al rilascio o al diniego del corrispondente titolo in sanatoria.



Comune di Casamicciola Terme



Comune di Lacco Ameno



Comune di Forio

Articolo 6 (Strutture in condivisione)

1. Al fine di assicurare la più efficace attuazione della cooperazione istituzionale prevista dal presente Accordo, le Parti e, in particolare, la Struttura commissariale e la Soprintendenza, possono dare luogo, senza speciali formalità, ad appositi gruppi di lavoro misti per la trattazione congiunta delle pratiche e costituire, senza nuovi e ulteriori oneri a carico dei rispettivi bilanci, strutture temporanee in condivisione, anche ai sensi di quanto previsto nel comma 3. In particolare, i gruppi di lavoro di cui al periodo precedente possono procedere a un esame preliminare delle pratiche di condono in funzione di supporto alla programmazione dei lavori della conferenza speciale di servizi di cui all'articolo 6 dell'ordinanza n. 17 del 2022.
2. Il Commissario straordinario, al fine di fornire un ulteriore supporto tecnico-amministrativo alla Soprintendenza mediante l'impiego di apposito personale aggiuntivo, può disporre, in base alle previsioni degli articoli 18, commi 4 e 5, e 31 del decreto-legge n. 109 del 2018, per l'individuazione di personale con profilo di architetto (laurea in architettura e specializzazione/dottorato in restauro e/o in materie riguardanti il patrimonio culturale e il paesaggio), o comunque in possesso di idonea professionalità, da adibire a attività di supporto per la fase istruttoria delle procedure di condono.
3. Il personale di cui al comma 2 può essere impiegato direttamente presso la sede della Soprintendenza, nell'ambito di appositi nuclei tecnici per costituire le strutture in condivisione di cui al comma 1, secondo le modalità esecutive più specifiche definite d'intesa tra il Commissario (o il funzionario delegato della Struttura commissariale) e il Soprintendente (o il funzionario della Soprintendenza a ciò delegato).
4. Il personale di cui al comma 2 può essere adibito, in corrispondenza del profilo professionale di ciascun addetto, nelle mansioni tecniche ed amministrative di supporto di volta in volta definite dal Commissario (o dal funzionario delegato della Struttura commissariale) e dal Soprintendente (o il funzionario della Soprintendenza a ciò delegato).

Articolo 7 (Riunioni periodiche di coordinamento)

1. Per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui al presente accordo, la Struttura commissariale, la Soprintendenza e i Comuni, tramite i loro rappresentanti qualificati, svolgono, laddove necessario, riunioni periodiche per esaminare problematiche di comune interesse, di carattere generale o relative a specifici affari o gruppi o tipologie di affari, per il migliore svolgimento in collaborazione delle attività e delle funzioni di rispettiva competenza.
2. All'esito delle riunioni gli Uffici partecipanti, ove se ne ravvisi l'esigenza, possono formulare e rivolgere appositi quesiti e richieste di parere all'Ufficio giuridico della Struttura commissariale, al fine di dirimere questioni giuridiche o tecniche insorte nel corso del lavoro comune e del confronto sulle diverse tematiche esaminate.

Articolo 8 (Durata)

1. Il presente Accordo, redatto in due originali, decorre dalla data di sottoscrizione e dura fino al 31 dicembre 2023. L'Accordo potrà essere prorogato o rinnovato sulla base della volontà di entrambe le Parti ed è comunque tacitamente rinnovato in caso di proroga della gestione commissariale, salvo disdetta da comunicarsi almeno 15 giorni prima della data di scadenza.

Articolo 9 (Oneri finanziari)



1. Il presente Accordo non comporta oneri finanziari, atteso che le attività previste rientrano nei compiti istituzionali delle Parti e vengono realizzate nell'ambito dei rapporti di lavoro e dei contratti di servizio già in essere presso ciascuna delle Parti.
2. Nell'ambito del presente accordo non possono essere realizzate ulteriori attività comportanti nuovi oneri di spesa.

Articolo 10 (Esenzioni per bollo e registrazione)

1. Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 1 del d.P.R. n. 131 del 1986 e tabella allegata, ed è esente da bollo, come da tabella "Allegato b", articolo 16 del d.P.R. n. 642 del 1972.

Articolo 11 (Pubblicazione)

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web istituzionale del Commissario straordinario: <https://sismaischia.it> e sul sito della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli <https://sabap.na.it>.

Napoli, 23 giugno 2023

Il Commissario Straordinario

On. Avv. Giovanni Legnini

Il Soprintendente

Arch. Mariano Nuzzo

Il Sindaco del Comune di Casamicciola Terme

Ing. Giuseppe Ferrandino

Il Sindaco di Lacco Ameno

Dott. Giacomo Pascale

Il Sindaco di Forio

Dott. Stani Verde